



CITTA' DI ANZIO
PROVINCIA DI ROMA

C. F. 82005010580 P. I. 02144071004

MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
FORNITURA MATERIALI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IL TECNICO

ART. 1
OGGETTO E MODALITA' DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura del materiale elettrico per la manutenzione ed il ripristino della funzionalità degli impianti di pubblica illuminazione e degli edifici comunali.

ART. 2
DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto viene fissata fino all'esaurimento della somma disponibile.

ART. 3
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo presunto delle forniture viene stabilito nel limite massimo di € 50.000 oltre IVA al 20%. L'importo offerto in sede di gara è determinante per l'affidamento dell'appalto, ma l'importo complessivo della fornitura sarà comunque di € 60.000 IVA 20% compresa che sarà raggiunto con l'applicazione dei prezzi unitari offerti in sede di gara variando la quantità dei materiali.

Non sono ammesse offerte in aumento.

ART. 4
CAUZIONE DEFINITIVA

La prestazione della cauzione definitiva e la firma del contratto d'appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l'Amministrazione alla ditta aggiudicataria dei lavori.

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di forniture vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

ART 5
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avverrà entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione all'Impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula.

Nel contratto sarà dato atto che l'Impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato Speciale. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, L'Amministrazione appaltante attiverà la procedura sanzionatoria prevista dai commi secondo e seguenti dell'art. 5 della legge 08.10.84 n. 687.

ART. 6
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Per il corretto svolgimento del servizio, la ditta appaltatrice dovrà provvedere a:

- a) tenere in deposito, nei locali di sua proprietà, i materiali che dovranno essere forniti all'Amministrazione appaltante;
- b) fornire, entro il limite massimo di 24 ore dalla data dell'ordine, i materiali richiesti;
- c) provvedere, nel caso in cui si rendesse necessario, per sopravvenuta impossibilità da parte dell'Amministrazione appaltante, al trasporto dei materiali nei luoghi di impiego con mezzi propri, senza pretendere compenso alcuno;
- d) ubicare il deposito da cui prelevare i materiali e da cui sarà emessa la fattura nel territorio del Comune di Anzio.

ART. 7

MODALITA' DELLA FORNITURA

La ditta appaltatrice consegnerà i materiali nelle quantità di volta in volta richieste al personale dipendente dell'Amministrazione appaltante o di eventuali ditte incaricate della posa in opera, in possesso del relativo buono di prelevamento emesso e firmato dal Responsabile del Servizio.

ART. 8

PREZZI CONTRATTUALI

Saranno assunti, come base di valutazione, i prezzi unitari offerti in sede di gara.

Essi sono comprensivi di tutte le spese, assicurazioni di ogni genere, lavorazione, perdite, ecc.. e tutto quanto occorre per dare la fornitura compiuta, intendendosi nei prezzi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

Resta comunque convenuto che sulle quotazioni riportate nel su citato elenco non verranno ammesse ulteriori aggiunte o maggiorazioni.

Qualora l'appaltatore variasse arbitrariamente i singoli prezzi appaltati, nessun maggiore compenso potrà essere corrisposto.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di variare le quantità delle singole voci, fermo restando l'importo contrattuale, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi o indennizzi.

Eventuali forniture di materiali non contemplati nell'elenco dei prezzi che si dovessero rendere necessarie e comunque preventivamente autorizzate dall'Ente appaltante, saranno compensate ai prezzi di mercato, documentati da fattura. Tali prezzi non saranno suscettibili di revisione.

ART. 9

CONDIZIONI PARTICOLARI

Non viene accordato all'appaltatore il diritto di esclusiva, ipotizzato dall'art. 1567 del Codice Civile; pertanto il Comune, fermo restando l'obbligo di garantire il limite minimo di prestazione contrattuale all'Impresa, si riserva la facoltà, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare la fornitura ad altre ditte.

L'appaltatore si intende obbligato all'osservanza:

- a) delle leggi e regolamenti vigenti;
- b) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, con particolare riferimento alle leggi antimafia 13.09.82 n. 646, 23.12.82 n. 936 e successive modificazioni.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati e riguardano l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attinente alla fornitura.

ART. 10

OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore accetta e assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti obblighi e oneri, con rinuncia di diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti dell'Amministrazione Comunale:

- 1) le spese di contratto, di registro ed accessorie, nessuna eccettuata od esclusa;
- 2) il pagamento di ogni imposta, tassa o contributo comunque dipendente dal presente contratto;
- 3) L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'appaltante, in attesa della posa in opera.

Quando l'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto e notifica di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaltatore.

In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno fatti d'Ufficio e l'appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'appaltante.

Tale penale sarà ridotta al 5% qualora l'appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Di tutti gli obblighi e oneri convenuti con il presente articolo si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi sicchè resta escluso qualsiasi speciale compenso.

ART. 11

SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E DEROGHE

Qualora cause di forza maggiore condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali impediscono in via temporanea che le forniture procedano secondo le prescrizioni del Capitolato, può essere ordinata la sospensione delle forniture disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la sospensione.

La durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato per il completamento delle forniture.

L'appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di fornire i materiali nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall'Amministrazione, purchè la domanda pervenga prima della scadenza del termine suddetto.

ART. 12

RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla legge, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, quando l'appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo lettera raccomandata con avviso di insindacabile giudizio della D.L. effettuate nei termini e nelle condizioni previste.

L'Ente appaltante si riserva altresì il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 340 e 341 della legge sui LL.PP. 20.03.85 n. 2448 e successive modifiche ed integrazioni.

La risoluzione del contratto è notificata dall'Ente appaltante tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 13

LIQUIDAZIONE

I pagamenti verranno effettuati dopo che l'Ente appaltante avrà ricevuto specifica fattura, debitamente accompagnata da attestato dell'Ufficio Tecnico comprovante la regolare fornitura di materiali e manufatti.

I pagamenti verranno effettuati entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, la quale sarà emessa dopo l'avvenuta verifica, in contraddittorio, delle quantità e qualità dei materiali forniti e quando abbia raggiunto un'importo minimo di €. 10.000.

ART. 14

DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Sono allegati al contratto, e ne formano parte integrante, i seguenti atti:

- Il Capitolato Speciale di Appalto;
- L'elenco dei singoli materiali ed i relativi prezzi.

ART. 15
OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

La ditta si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria.

in caso di inottemperanza accertata o comunque rilevata, il Comune segnalerà all'impresa e, se del caso, a tutti gli enti competenti, le inadempienze, procedendo ad una detrazione del 15% sull'importo affidato, destinando tali somme a garanzia dei mancati adempimenti.

Tale importo verrà restituito quando l'impresa presenterà una certificazione di avvenuta regolarizzazione della situazione.

ART. 16
SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutte le spese relative, connesse e conseguenti al presente appalto, nessuna esclusa sono a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta relativa alla fornitura appaltata, con esclusione dell'IVA, e rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivantegli nei confronti del Comune.

ART. 17
COSTITUZIONE IN MORA

Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

ART. 18
RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme vigenti in materia di forniture e alle disposizioni di legge in vigore.

ART. 19
QUALITA' DEI MATERIALI

I materiali o componenti dovranno essere conformi alle norme CEI e alle vigenti leggi, riportanti il marchio CE e prodotti da aziende della Comunità Europea, che svolgano la propria attività industriale con un sistema di qualità certificato secondo le normative:

UNI-EN 29000 – Regole riguardanti la conduzione aziendale per la qualità e l'assicurazione o garanzia della qualità, criteri di scelta e di utilizzazione.

UNI-EN 29001 – Criteri per l'assicurazione o garanzia della qualità nella progettazione, sviluppo ubicazione, installazione ed assistenza.

UNI-EN 29002 – Criteri per l'assicurazione o garanzia della qualità nella fabbricazione e l'installazione.

UNI-EN 29003 – Criteri per l'assicurazione o garanzia della qualità nei controlli e collaudi finali.

UNI-EN 29004 – Criteri riguardanti la conduzione aziendale per la qualità e i sistemi di qualità aziendale.